REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Lucia	d'Ambrosio	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere -Relatrice
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61916 del registro di Segreteria, promosso da SACCO Maria Ida nata a Cosenza il 30 ottobre 1976 C.F. SCCMRD76R70D086E, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Guerino (P.E.C.: eugenio.guerino@avvocaticatanzaro.legalmail.it; FAX: 0961 556022; c.f.: GRNGNE74P23C352E), con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso, 23, nello studio dell'Avv. Arturo Salerni,

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale p.t.;

PROCURA REGIONALE CALABRIA, in persona del Procuratore generale p.t.

avverso

la sentenza n. 165/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 22 agosto 2024.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario Dott. Luca Fruscione, la relazione del Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Eugenio Guerino per l'appellante, nonché il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Luigi D'Angelo.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione territoriale ha condannato l'odierna appellante al risarcimento danno erariale sofferto dalla Regione Calabria pari, oltre accessori, ad euro 64.901,95, in conseguenza dell'indebita percezione dei contributi pubblici di cui al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2007/2013, come successivamente trascinati sul PSR Calabria 2014/2020, misure 112 ("Insediamento giovani agricoltori") e 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole").

La vicenda trae origine dall'indebita percezione da parte della signora Maria Ida Sacco, titolare dell'omonima impresa agricola individuale, dei contributi a valere sui Fondi comunitari sopra indicati, per aver apportato al progetto finanziato una variante ubicazionale non autorizzata, con conseguente revoca totale del sussidio economico.

Più nel dettaglio, mentre gli investimenti oggetto della domanda

inoltrata dall'azienda agricola "Sacco" (domanda n. 94752180672) riguardavano l'acquisto di strutture per un impianto di corbezzolo – intervento consistente nella pulitura del sito e nell'impianto delle piante di corbezzolo, oltre ad una recinzione per proteggere lo stesso dalle incursioni di animali selvatici -, i tecnici regionali constatavano che i lavori erano stati eseguiti "*in un altro terreno concesso in comodato (giusta scrittura privata registrata il 25/07/2017)*". Ritenuto sussistente l'illecito, i primi giudici hanno, quindi, condannato l'imprenditrice al risarcimento del danno come sopra quantificato.

Con atto notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 29 novembre 2024 (a mezzo PEC per un malfunzionamento del sistema informatico) ha interposto appello la soccombente Sacco Maria Ida, patrocinata come in atti, deducendo in via preliminare la non contestazione sulle modifiche apportate e sulla parziale realizzazione del progetto. Ha tuttavia contestato la ricostruzione offerta dai primi giudici in fatto e in diritto.

La decisione si sarebbe basata sul parere dei tecnici istruttori della Regione (risposta a nota prot. gen. SIAR n. 179292 del 22 maggio 2018 allegata al n. 4) e, dunque, su un atto endoprocedimentale dal quale sarebbe scaturita la revoca del contributo (decreto di revoca n. 1159 del 31 ottobre 2018), oggetto di impugnativa dinanzi al TAR territorialmente competente.

A ben vedere la "variante" sarebbe costituita effettivamente e pacificamente dalla diversa collocazione dei corbezzoli, ma, nel caso di specie, bisognava stabilire innanzitutto se i lavori eseguiti

costituissero un "lotto funzionale" autonomo, ossia un insieme di tutte le spese che concorrono alla realizzazione di una struttura che abbia una sua utilità indipendentemente dal resto del progetto. E, infatti, stando all'art. 72 del Regolamento UE n. 1698/2005 e alla Tabella A) allegata al testo normativo, la decadenza integrale dal contributo sarebbe stata prevista esclusivamente nel caso in cui i lavori non interessati dalla variante non costituiscano un lotto funzionale. Nel caso di specie, i "lavori" realizzati (o meglio le spese sostenute), non interessati (o non rientranti nella) dalla variante sarebbero stati i seguenti: "recinzione e acquisto macchine per la lavorazione del terreno". I primi giudici avrebbero dovuto ritenere che i lavori non soggetti alla variante costituivano autonomi lotti funzionali e quindi non poteva essere disposta la revoca totale, bensì solo la decurtazione delle spese della variante.

Quanto poi alla violazione del parametro temporale, poiché il cambio del sito per la piantagione dei corbezzoli costituisce una variante non autorizzata, allora non potrebbe essere parimenti considerato come una "rilocalizzazione" dell'attività intervenuta prima di cinque anni ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. La piantagione sarebbe stata *ab origine* collocata in un luogo diverso. Le irregolarità commesse dunque meriterebbero la riduzione del contributo ma certo non la totale restituzione.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del costituito procuratore ex art.93 c.p.c.

In data 13 gennaio 2026 sono pervenute le conclusioni scritte della Procura generale che ha contestato i singoli profili delle censure mosse dall'appellante, soprattutto in relazione alla pendenza del processo amministrativo volto all'annullamento del decreto di revoca, che non avrebbe alcun rilievo nel processo contabile. Conclude per il rigetto del gravame e la vittoria delle spese di giustizia.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, sentite le parti, Avv. Guerino per l'appellante e V.P.G. D'Angelo, che si sono riportate alle rispettive conclusioni (il V.P.G. D'Angelo ha precisato anche che per mero refuso, nelle conclusioni (pag.2) è riportata la dicitura "colpa grave" anziché "dolo"), la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.

2. Preliminarmente, il Collegio osserva che l'atto di impugnazione verte esclusivamente sulla quantificazione del danno, in quanto l'appellante censura la sentenza nella sola parte in cui non avrebbe tenuto conto delle deduzioni in merito alla decadenza parziale dal beneficio concesso.

Orbene, deve procedersi a una sintetica ricostruzione del quadro normativo. Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 il Consiglio d'Europa ha disciplinato il Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ed ha avviato il programma per lo sviluppo rurale 2007 – 2013 definendo quelli che sono gli obiettivi per lo sviluppo rurale nazionale e comunitario. I

beneficiari possono partecipare al sostegno nel mondo rurale attraverso la presentazione di domande di aiuto o di pagamento per le diverse tipologie di aiuti. A norma dell'art. 20 (rubricato: Misure) il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale poteva esplicarsi attraverso diverse misure, tra le quali, in particolare, quelle "*intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano*", comprensiva dell'"*insediamento di giovani agricoltori"* (lett. a- ii) - Misura 112 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2007/2013 e quelle intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, tra le quali figura l'ammodernamento delle aziende agricole - Misura n.112 - (lett. b, -i) (come successivamente trascinate sul PSR 2014/2020).

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento Ce 1698 cit., il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), ossia "Insediamento di giovani agricoltori" poteva essere concesso ad agricoltori: a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate; c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

Il successivo art. 26 (rubricato "Ammodernamento delle aziende agricole") stabiliva a sua volta che il "sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che: a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Le eventuali violazioni sono state regolate dall'art. 72 del medesimo regolamento comunitario, nel quale, fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato, si imponeva allo Stato membro di garantire che il contributo del FEASR restasse acquisito ad un'operazione d'investimento, purché quest'ultima non subisse, "*nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva*".

Nel caso di specie, la concessione del beneficio era subordinata espressamente al rispetto delle condizionalità stabilite dall'art. 72 cit., come meglio precisato dal Dirigente generale del Dipartimento 6 della Regione Calabria allorquando, con nota prot. n. 0363143 del 18 novembre 2014, ebbe a precisare che "*in applicazione della precedente lettera a), non è consentito**, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo,** modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alle lettere a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già*

erogate, oltre che eventuali danni".

Risulta, dunque, evidente che le modifiche sostanziali delle "componenti" del progetto finanziato potevano essere apportate soltanto con una variante regolarmente approvata, tant'è che il decreto di concessione vietava cambiamenti sostanziali "*salvo quanto concesso in fase di variante*". In realtà, come accertato già dai primi giudici e riscontrabile dalla documentazione in atti, a seguito alla domanda di pagamento del saldo finale, la Regione Calabria inviava al Dirigente del Settore 2 una nota avente ad oggetto "*risposta a nota prot. gen. SIAR n. 179292 del 22/05/2018"* a firma dei tecnici istruttori i quali rilevavano che l'intervento iniziale consisteva nella realizzazione di un impianto di corbezzolo in Contrada Sant'Angelo del Comune di Scigliano su un terreno identificato catastalmente al F. I p.lla 12, e per l'acquisto di macchine ed attrezzature, sia per la lavorazione del fondo (trattrice cabinata, fresatrice, irroratore, rimorchio e forbici per la potatura) che per la trasformazione del prodotto (banco multifunzione, rifrattometri, cella frigorifera).

La nota riferisce che in data 26 luglio 2017 era stata acquisita al prot. n. 246500/SIAR la richiesta di una variante ubicazionale (comune di Scigliano F. 2 p.lla 73), la quale, tuttavia, con nota prot. gen. n. 259807/SIAR dell'8 agosto 2017 era stata rigettata. I tecnici istruttori riferivano: "*non si rinviene nel fascicolo l'autorizzazione al cambio fornitore e al cambio del modello dei macchinari acquistati; la variante ubicazionale è stata richiesta successivamente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale; la fattura n. 7 del 15/12/2014*

emessa dal sig. V.A. riporta lavori eseguiti sul fondo indicato originariamente nella domanda di aiuto mentre dalla relazione tecnica finale si evince che i lavori sono stati eseguiti in un altro terreno concesso in comodato (giusta scrittura privata registrata il 25/07/2017)".

L'imprenditrice, quindi, al momento in cui aveva presentato la domanda per la variante, aveva, a ben vedere, già apportato modifiche sostanziali al progetto, compreso lo spostamento della piantagione in un fondo appositamente preso in comodato; proprio il tecnico incaricato dalla Sacco (OMISSIS) nella relazione del 1° ottobre 2016, precisa che "*In seguito allo studio del terreno scelto nella fase di progettazione si è ritenuto opportuno modificare l'ubicazione dell'impianto. Il terreno ubicato in agro del comune di Scigliano al foglio I particella 12 non presentava le caratteristiche autorizzative necessarie per l'esecuzione di molti dei lavori richiesti, per cui si è dovuto giocoforza impiantare il corbezzolo su un'altra superficie in disponibilità alla ditta. Per come si può verificare dal contratto allegato alla presente relazione il terreno prescelto e su cui è stato effettuato l'impianto è ubicato in agro del Comune di Scigliano al foglio di mappa 2 particella 73 di ha 0,653. Pertanto oltre alla variante ubicazionale l'intervento è stato diminuito nelle superfici".*

Al momento del sopralluogo i tecnici istruttori, incaricati delle verifiche *in loco*, rappresentavano che l'intervento finanziato era stato soltanto parzialmente realizzato in quanto non risultavano acquistate le attrezzature per la trasformazione del prodotto; l'impianto di

corbezzolo risultava realizzato in un altro sito rispetto a quello previsto in progetto; le attrezzature relative alla lavorazione del fondo erano state acquistate da un fornitore diverso da quello dei preventivi e alcune di esse erano anche di un modello diverso da quello indicato nella domanda di aiuto.

La situazione, per come ricostruita dalla documentazione in atti, integra la violazione descritta nella quinta ipotesi della Tabella A, integrativa della previsione di cui all'art. 72 cit., ossia la realizzazione di "*Modifiche sostanziali all'operazione, entro 5 anni dalla decisione di finanziamento che: ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio; siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività"* tale da comportare, come precisato nel provvedimento concessorio, la revoca del finanziamento. La fattispecie è, infatti, idonea a ricomprendere tutte le variazioni sostanziali apportate al progetto approvato, anche in corso di realizzazione.

3. In ogni caso, non sussistono le condizioni per poter beneficiare della revoca e decadenza parziale dal contributo prevista dalla Tabella A, alla decima ipotesi, ossia quella connessa alla "Variante non autorizzata" che, alla luce di una lettura estensiva della previsione contenuta nella quinta ipotesi, sopra descritta, deve intendersi in rapporto di *species* a *genus* con la prima. Nel prisma delle varianti non autorizzate, infatti, vanno a ricomprendersi tutte le modifiche sostanziali che non necessariamente "*alterino la natura o le condizioni*

di esecuzione" o "*conferiscano indebito vantaggio"* al percettore o, ancora, tali da non integrare necessariamente una "*modifica dell'assetto proprietario"*, una cessazione della proprietà o una "*rilocalizzazione"*. La variante può, in definitiva, ricomprendere anche cambiamenti marginali o, comunque, non implicanti modifiche soggettive e oggettive essenziali. In questo senso, la disposizione tabellare impone la decadenza totale nell'ipotesi in cui "i *lavori non interessati dalla variante non costituiscono un lotto funzionale" e*, ove si ritenga sussistente un lotto funzionale, devono essere, in ogni caso, dichiarate inammissibili le spese relative alla variante non autorizzata. In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i lavori "*non interessati*" dalla variante non possono integrare un "*lotto funzionale".*

Come già sopra precisato, il progetto ammesso a finanziamento consisteva nella realizzazione di un impianto di corbezzolo su un terreno identificato catastalmente al F. I p.lla 12, con acquisto di macchine ed attrezzature sia per la lavorazione del fondo (trattrice cabinata, fresatrice, irroratore, rimorchio e forbici per la potatura) che per la trasformazione del prodotto (banco multifunzione, rifrattometri, cella frigorifera). Al netto delle contestazioni mosse dai tecnici regionali (che, ai sensi del D.D.G. n. 2568 del 28/03/2018, rilevano la mancanza nel fascicolo degli originali delle fatture, della tracciabilità dei flussi finanziari, del certificato di regolare esecuzione; del computo metrico relativo alla contabilità finale; della visura della camera di commercio e la certificazione antimafia; della convenzione con il

beneficiario, del fascicolo aziendale e dei certificati di conformità, origine o altro per i macchinari e le attrezzature acquistate, nonché delle dichiarazioni obbligatorie richieste per il saldo), e al netto della variante non autorizzata (relativa al luogo della piantagione), non possono considerarsi "lotto funzionale" le spese sostenute per le attrezzature relative alla lavorazione del fondo (peraltro acquistate da un fornitore diverso da quello dei preventivi e alcune di esse anche di un modello diverso da quello indicato nella domanda di aiuto) e per la recinzione.

Se per "lotto funzionale" deve intendersi l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una struttura che abbia una sua utilità indipendentemente dal resto del progetto, non si comprende come possa ritenersi tale l'insieme di macchinari acquistati proprio per consentire l'impianto dei corbezzoli. Le macchine acquistate, infatti, dovevano servire (e sono servite) per le attività documentate dallo stesso tecnico di parte, ossia: l) decespugliamento del sito; 2) livellamento superficiale; 3) squadratura e concimazione, oltre alla recinzione che, come precisato nella relazione sullo stato finale, doveva servire a proteggere l'area dalle incursioni degli animali selvatici. E non avrebbe potuto essere diversamente, dal momento che l'ammissibilità del progetto era condizionata alla conformità dello stesso agli obiettivi indicati dal regolamento comunitario rispetto alle Misure 112-121, rientranti nell'ASSE 1, cioè, contestualmente, sia quello dell'insediamento di giovani agricoltori e sia quello dell'ammodernamento dell'azienda agricola. Non a caso, con la

domanda di aiuto n. 94752180672 acquisita al prot. n. 251714 del 30 luglio 2013, l'odierna appellante richiedeva la somma di euro 99.637,18 per la mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" relativamente a: - 121.01.02 Acquisto di nuove macchine e attrezzature per una spesa di euro 69.500,28; - 121.01.05 Miglioramenti fondiari per la realizzazione e riconversione di impianti colture per un importo di euro 30.172,90. L'acquisto dei nuovi macchinari era dunque funzionale e strettamente connesso alla realizzazione di colture (corbezzoli) e non finanziabile *ex se* né suscettibile di un'autonoma utilizzazione. Per meglio comprendere, la trattrice cabinata, o la fresatrice, o l'irroratore, o il rimorchio e le forbici per la potatura sono per loro natura beni "strumentali" che non fornirebbero alcuna utilità se non fossero connesse alla coltivazione e pulitura del fondo, come di fatto è avvenuto.

4. Conclusivamente, alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 112,00 (CENTODODICI/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio

2026.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 GIUGNO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco